BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II Mogadiscio, 20 Dicembre 1951 Supplemento N. 2 al N. 12

SOMMARIO

1951

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 26 rep. del 6 dicembre 1951: Ordinamento per l'esercizio della caccia nel Territorio della Somalia 555

Stamperia dell'A.F.I.S. — 690 — 550

Ordinanza n. 26 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTA la necessità di disciplinare l'esercizio della caccia emanando norme rispondenti all'attuale situazione giuridica del Territorio, in sostituzione di quelle di cui al Proclama n. 7 del 1947 ed all'Avviso n. 120 del 25 agosto 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' approvato l'annesso Ordinamento per l'esercizio della caccia nel Territorio della Somalia, vistato in data odierna.

Art. 2.

Sono abrogate le norme di cui al Proclama n. 7 del 1947 ed all'Avviso n. 120 del 25 agosto 1947 e le successive disposizioni integratrici e modificatrici.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1952.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NEL TERRITORIO DELLA SOMALIA

Capo I

Esercizio della caccia.

Art. 1.

La caccia può essere esercitata solamente da chi sia munito di licenza e con l'uso delle armi lunghe da fuoco a canna liscia oppure rigata, escluse le armi da guerra.

Non è ammesso l'uso di carabine a ripetizione interamente automatiche; è invece consentito l'uso della carabina calibro 22.

Art. 2.

La detenzione ed il porto delle armi lunghe da fuoco per uso di caccia sono regolati dalle speciali disposizioni di polizia.

Capo II

Classificazione degli animali.

Art. 3.

Gli animali oggetto delle presenti disposizioni sono elencati nell'allegato A del presente Ordinamento.

Art. 4.

Agli effetti della concessione delle licenze di caccia di cui al successivo art. 7, la selvaggina è distinta nelle classi descritte nell'allegato B del presente Ordinamento.

La classe 1ª comprende le specie di animali dei quali sono proibite l'uccisione e la cattura senza speciale permesso dell'Amministratore.

Le classi 2ª, 3ª, 4ª, comprendono le specie di animali che possono essere uccisi dai titolari dei diversi tipi di licenza.

Il numero dei capi che, per ogni specie di animali, è consentito di uccidere, è indicato nell'allegato stesso in corrispondenza di ciascuna specie.

Art. 5.

E' consentita l'uccisione e la cattura senza limitazione di numero e subordinatamente alle particolari disposizioni dell'Amministrazione degli animali che non siano contemplati nel presente Ordinamento.

Art. 6.

L'Amministratore può determinare con un suo decreto il trasferimento di qualsiasi specie di animali dall'una all'altra delle classi indicate all'art. 4.

L'Amministratore può altresì stabilire, mediante provvedimenti da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, particolari restrizioni alle facoltà concesse nelle licenze, restrizioni che dovranno essere annotate nelle licenze stesse, qualora sopravvenute esigenze lo consiglino. In caso di riconosciuta urgente necessità potrà inoltre disporre misure restrittive all'esercizio della caccia.

Capo III

Licenze e facoltà di caccia.

Art. 7.

Le licenze di caccia sono di quattro tipi:

1°) *Licenza tipo A*: dà facoltà di uccidere gli animali compresi nelle classi 2ª e 4ª, indicate nell'allegato B, con le limitazioni di numero ivi previste. Tuttavia la caccia agli elefanti, alle giraffe, ai rinoceronti, agli struzzi, agli ippopotami, alle zebre, ai bufali, ai leopardi ed ai ghepardi resta subordinata al pagamento dei diritti supplementari previsti nell'allegato C del presente Ordinamento.

2°) *Licenza tipo B*: consente l'uccisione degli animali compresi nelle classi 3ª e 4ª, indicate nell'allegato B, con le limitazioni di numero ivi previste.

3°) *Licenza tipo C*: consente l'uccisione degli animali compresi nella classe 4ª, indicata nell'allegato B.

4°) *Licenza temporanea tipo D per visitatori*: consente l'uccisione delle stesse specie e numero di animali stabiliti per la licenza tipo A.

Art. 8.

Le licenze tipo A, B e C sono valevoli per un anno dalla data del rilascio; quella di tipo D ha una validità di trenta giorni dalla data del rilascio. Allo stesso richiedente non potrà essere rilasciata più di una licenza di tipo D durante il periodo di un anno.

Art. 9.

Le licenze di caccia di qualsiasi tipo sono rilasciate dai Residenti.

Art. 10.

La cattura di animali vivi, normalmente esclusi quelli indicati nella classe 1ª dell'allegato B, è consentita ai possessori di speciale autorizzazione rilasciata dall'Amministratore, con modalità da determinare caso per caso, nei riguardi della durata dell'autorizzazione, della specie e del sesso degli animali da catturare, del numero per ciascuna specie e delle zone di caccia, e col pagamento dei diritti stabiliti nell'allegato C.

L'autorizzazione alla cattura dà la facoltà di esportare gli animali vivi catturati, previo pagamento della speciale tassa indicata nell'allegato C del presente Ordinamento, per le specie ivi elencate.

Se gli animali catturati sono destinati ad istituti scientifici od a giardini zoologici gestiti senza scopo di lucro, la misura dei diritti fiscali per la cattura e l'esportazione di cui all'elenco contenuto nell'allegato C, potrà essere ridotta fino ad un terzo, con provvedimento dell'Amministratore.

Art. 11.

L'Amministratore può concedere, in via eccezionale, speciali permessi di uccidere o catturare animali di qualsiasi specie, anche se compresi nella classe 1ª dell'allegato B, destinati ad istituti scientifici, ovvero per ragioni di studio. In questo caso l'Amministratore potrà determinare di volta in volta il numero degli animali per i quali è consentita la caccia o la cattura, nonché accordare l'esenzione o la riduzione delle tasse di licenza, dei diritti supplementari, dei diritti di cattura e della tassa di esportazione, di cui all'allegato C.

Art. 12.

La concessione delle licenze è subordinata al pagamento delle tasse e dei diritti supplementari indicati nell'allegato C.

Nel caso in cui il titolare di una licenza del tipo B e C intenda, durante il periodo di validità di tale licenza, ottenere un'altra licenza di tipo superiore a quella posseduta, sarà tenuto a pagare la tassa stabilita per la licenza superiore diminuita dell'ammontare della tassa già versata per la licenza inferiore; in questo caso verrà detratto dall'elenco degli animali di cui è consentita l'uccisione il numero di quelli già uccisi con la precedente licenza.

La validità della licenza superiore, in tal modo ottenuta, avrà termine allo scadere del periodo di validità della licenza inferiore.

Il titolare di una licenza di tipo D, allo scadere del termine di validità di tale licenza, potrà richiedere il rilascio di una licenza di tipo A, pagando la differenza fra le tasse stabilite per i due tipi di licenza. La validità della licenza di tipo A così ottenuta sarà limitata ad 11 mesi. Dall'elenco degli animali di cui è consentita l'uccisione dovrà essere detratto il numero di quelli già uccisi con la precedente licenza.

Art. 13.

Le licenze tipo A, B e C sono concesse a tassa ridotta ai richiedenti stabilmente residenti in Somalia, nonché ai dipendenti della pubblica Amministrazione ed ai militari in servizio in Somalia.

Art. 14.

La licenza è strettamente personale e non può essere ceduta; essa consente al titolare di farsi coadiuvare nella caccia da coloro che fanno parte della sua comitiva, con la limitazione di cui all'art. 30, ma conferisce soltanto al titolare la facoltà di far uso delle armi da fuoco.

Art. 15.

La licenza non autorizza il titolare ad uccidere o catturare animali su private proprietà e concessioni agricole, né a transitare sulle stesse, qualora appositi segnali perimetrali, che dovranno essere in qualsiasi punto del perimetro stesso chiaramente visibili, ne facciano espresso divieto.

L'apposizione dei segnali perimetrali di divieto non è comunque contemplata per le zone di riserva di cui agli articoli 35, 36, 37, i cui

confini sono resi noti mediante pubblicazione del relativo provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

Qualsiasi titolare di licenza di caccia è tenuto a conoscere i limiti delle zone di riserva stessa.

Art. 16.

I proprietari, concessionari e coltivatori di un fondo, o persona da essi incaricata per iscritto, sono autorizzati ad uccidere o catturare, entro i limiti di esso, qualsiasi animale che arrechi gravi danni alle colture, qualora non vi sia altro mezzo pratico atto a prevenire sull'istante tali danni, eccezione fatta per gli ippopotami e gli elefanti, che, salvo i comprovati casi di difesa personale, dovranno essere allontanati soltanto col ricorso ai mezzi consuetudinari locali.

Della cattura o dell'uccisione deve essere data subito comunicazione alla Residenza o alla Stazione di Polizia più vicina che provvederà a ritirare gli animali o le loro spoglie.

Art. 17.

Nel caso di uccisione, per la difesa personale o dei beni, di un animale compreso nelle classi 1ª e 2ª, l'uccisore è tenuto ad informare, al più presto, la Residenza o la Stazione di Polizia più vicina, fornendo i maggiori possibili ragguagli intorno alle circostanze che hanno determinato la necessità dell'uccisione o l'impossibilità di diverso comportamento.

L'Autorità informata provvederà a ritirare le spoglie dell'animale che dovranno essere consegnate integre dall'uccisore.

Art. 18.

Le domande per ottenere le licenze di caccia debbono essere redatte su carta da bollo e contenere, oltre alle generalità ed alla fotografia del richiedente, le seguenti indicazioni, da dichiararsi conformi dai Comandi di polizia, pel tramite dei quali debbono essere inoltrate ai Residenti: statura, fronte, occhi, naso, bocca, capelli, barba, baffi, colorito, corporatura, segni particolari.

Sulla domanda devono essere altresì apposti dai Comandi di polizia gli estremi della licenza di porto d'armi da fuoco uso caccia, in possesso del richiedente, e quelli della bolletta comprovante l'avvenuto versamento della tassa prevista per il tipo di licenza richiesta.

Insieme alla licenza sarà rilasciato, a pagamento, copia del presente Ordinamento.

Art. 19.

L'Amministrazione, per ragioni di ordine pubblico, può disporre il ritiro di licenze di caccia senza essere tenuta al pagamento di alcun indennizzo ed alla restituzione delle tasse percepite.

Art. 20.

Chi sia rimasto, per perdita comunque avvenuta, privo della licenza di cui era titolare, può ottenere un duplicato valevole per il tempo mancante fino alla scadenza della licenza predetta, pagando il diritto fisso di So. 5,—.

Art. 21.

Alle licenze tipo A, B e D è unita una scheda sulla quale dovranno essere annotati, a cura del titolare e nel modo previsto dalla scheda medesima, gli animali uccisi. Agli effetti della registrazione gli animali feriti dovranno essere considerati come uccisi.

La scheda deve essere presentata, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta delle Autorità, degli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica ed agli altri incaricati della vigilanza sulla caccia di cui al successivo art. 38.

Copia conforme della scheda, debitamente sottoscritta, deve, allo scadere della licenza o prima della partenza del titolare dalla Somalia, essere consegnata, a cura di questi, al Comando di Polizia, che la inoltrerà all'Ufficio competente.

Per gli animali catturati dovranno essere compilate all'atto della cattura, singole schede da presentarsi, per il visto, al competente Ufficio dell'A.F.I.S., subito dopo la cattura.

I colpevoli di dichiarazioni, che risultassero non conformi a verità, saranno puniti ai sensi dell'art. 41.

CAPO IV

Divieti di caccia.

Art. 22.

E' vietata la caccia con qualsiasi specie di trappole, trabocchetti, lacci, reti, sostanze venefiche ed inebrianti, tranne le eccezioni previste dall'art. 52.

Chiunque, però, abbia interesse a fare uso di reti, lacci, trappole e trabocchetti per la cattura di animali selvatici vivi, può ottenere, a domanda, una autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio dell'A. F.I.S., purché sia in possesso della speciale autorizzazione alla cattura rilasciata dall'Amministratore.

L'autorizzazione sarà comunque concessa limitatamente all'uso di un solo tipo di strumento e per la cattura di una determinata specie di animali, nel numero previsto dalla speciale autorizzazione di cattura in possesso del richiedente.

L'uso di fucili a scatto provocato dall'animale è proibito.

Art. 23.

Solo per gli animali nocivi o feroci, è consentito l'uso di tagliole e bocconi avvelenati con le seguenti norme:

a) i bocconi avvelenati dovranno essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima dell'alba. Le tagliole, invece, potranno essere collocate in qualunque tempo, ma da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto dovrà essere chiuso il gancio di arresto, in modo da renderle innocue;

b) tanto per i bocconi avvelenati quanto per le tagliole si dovrà tenere nota precisa dei luoghi in cui siano stati collocati, nonché del numero complessivo degli uni e delle altre;

c) i posti di collocamento saranno contrassegnati in modo da renderne agevole il ritrovamento;

d) un'ora prima dell'alba si chiuderanno i ganci d'arresto delle tagliole e si asporteranno i bocconi avvelenati rimasti sul luogo, tenendo conto di quelli inghiottiti, per il possibile rinvenimento dell'animale avvelenato..

Art. 24.

E' vietato a chiunque di raccogliere, danneggiare o commerciare uova di struzzo.

E' del pari vietata la distruzione delle uova delle altre specie considerate nel presente Ordinamento, la cattura e la distruzione di uccelli di nido, di piccoli quadrupedi, eccettuati quelli dannosi all'agricoltura, nelle circostanze previste dall'art. 16.

Art. 25.

Dal 1° aprile al 14 agosto di ogni anno è vietato a chiunque l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale in tutto il Territorio della Somalia, salvo le eccezioni di cui all'art. 52.

Durante il periodo di chiusura della caccia è consentita la caccia solamente agli uccelli di passo.

Art. 26.

E' vietato servirsi di automezzi per inseguire, allo scopo di uccidere o catturare, qualsiasi tipo di selvaggina ed è inoltre proibito sparare ad essa da automezzi sia in corsa che fermi.

Art. 27.

E' vietato uccidere o catturare selvaggina da parte di chiunque si trovi su una pubblica strada, o su di una pista camionabile, oppure a distanza inferiore a 300 metri dal margine della strada o della pista stessa.

Art. 28.

Non è consentito agli aeromezzi di abbassarsi a meno di trecento metri di quota al disopra dei branchi o mandrie di grossa selvaggina ed è vietato sparare, con qualsiasi tipo di arma, a qualsiasi genere di selvaggina, da bordo di aeromezzi, o comunque intenzionalmente disturbarla.

Art. 29.

E' vietato l'uso di mezzi abbaglianti, come lampade o fari di qualsiasi tipo, per uccidere o catturare la selvaggina.

Art. 30.

E' vietato ai possessori di qualsiasi tipo di licenza di cacciare simultaneamente in comitiva di più di quattro persone.

Art. 31.

E' vietata la caccia alle femmine degli animali indicati nella classe 2ª dell'allegato B, in quanto possano essere riconosciute.

Non è in alcun caso ammesso il mancato riconoscimento della femmina dell'elefante, dello struzzo, della giraffa e delle antilopi, queste ultime facilmente riconoscibili perché sprovviste di corna.

Art. 32.

E' vietato uccidere elefanti maschi, una zanna dei quali non raggiunga il peso minimo di Kg. 7,500.

Art. 33.

E' vietata l'uccisione e la cattura dell'ippopotamo quando l'animale sia immerso nell'acqua, ovvero sosti nei letti dei fiumi in periodo di magra.

Art. 34.

E' vietata l'uccisione di qualsiasi specie di animali allo stato non adulto.

CAPO V

Zone di protezione della selvaggina.

Art. 35.

L'Amministratore potrà istituire, nel Territorio, apposite zone di protezione della selvaggina stanziale, sotto forma di « bandite naturali integrali », di « riserve assolute », di « riserve semplici », di « riserve parziali » e di « riserve temporanee ».

Art. 36.

Nelle zone dichiarate « bandite naturali integrali », è vietato l'accesso a chiunque non sia addetto alla sorveglianza delle stesse o non sia munito di speciale permesso dell'Amministratore.

Nelle zone dichiarate « riserve assolute » è vietata qualsiasi forma di caccia. E' inoltre vietato circolare in esse con armi da caccia pronte all'uso.

Nelle zone dichiarate « riserve semplici » è consentita la caccia ai soli possessori di licenza di tipo A e D che siano muniti di una speciale autorizzazione rilasciata dall'Amministratore.

Nelle zone dichiarate « riserve parziali » è vietata la caccia a determinate specie di animali.

Nelle zone dichiarate « riserve temporanee » è vietata, per un determinato periodo di tempo, la caccia a tutte o a particolari specie di animali.

Art. 37.

Sono costituite le seguenti riserve di caccia:

Riserva assoluta del Bubasci:

Il territorio nella regione dell'Oltre Giuba compreso nei seguenti limiti: dall'Oceano Indiano la linea di confine col Kenya fino alla località Colbio. Da tale località la pista con direzione NE che passa per le seguenti località:

Girma, Lofaftù, Carim, Dumfa, Uama Idu, Uadessa, Jack Hagi, Baddada, Genanica, Cianeteca, Guratti, Dibbei, Ghersi, Orda, Maratta, Buduna.

Da quest'ultima località, la pista che raggiunge il Lack Salamo ed il corso dello stesso fino all'Oceano Indiano, e la costa dell'Oceano fino al confine del Kenya.

Riserve semplici:

1) Il territorio nella regione dell'Oltre Giuba compreso nei seguenti limiti:

a Nord: pista camionabile Mido-Beles Cogani-Liboi;
ad Ovest: la linea di confine col Kenya da Liboi a Colbio;

a Sud: la riserva assoluta del Bubasci;
ad Est: la pista camionabile Samogia-Mido.

2) Il territorio posto a sinistra del Giuba compreso nei seguenti limiti:

a Nord: la pista camionabile da Bardera a Dinsor, quindi la linea Dinsor-pozzi di Mahaboi, passando per i pozzi di Sare;

ad Ovest: carovaniera Borama — Scidle; Cut Liban; Aual Au Ballou; Madenle; Uacalla Iero; Uacalla Uen; Heina; Anole; quindi la pista comionabile da Anole a Bardera;

a Sud: pista camionabile da Modun (Brava) a Borama (50 Km. ad est di Gelib);

ad Est: carovaniera da Mahaboi al bivio di Modun, passando da Dadale; Oremaret; Merere Uen; Uago; Uac Talei; Idei-Golol; Boblalle; Covonne Uen.

Riserve parziali:

1) Soltanto per gli elefanti, i rinoceronti e le giraffe: il territorio compreso tra il 4° e 5° parallelo delimitato:

a Nord: dalla linea di frontiera con l'Etiopia compresa tra El Berd; Bugberd; Elmeghet; Avesale; Kirkiri; Belet Uen;

ad Ovest: dalla pista camionabile Oddur; Ber Fagher; Ted Scek; Assav; Buro Garre; El Berd;

a Sud: dalla carovaniera El Ali-Tigieglo, quindi dalla pista camionabile Tigieglo; El Garas; Oddur;

ad Est: dalla carovaniera Belet Uen; Bur Madeghe; Uar Dauelle; El Ali.

2) Soltanto per i rinoceronti ed i dibatag: il territorio delimitato come segue:

a Nord: pista camionabile Belet Uen; Sinadago; Dusa Mareb;

ad Ovest: riva sinistra dello Scebeli nel tratto Bulo Burti; Belet Uen;

a Sud: tratto costiero compreso tra Haradera; Meregh; carovaniera Meregh; El Gilib; Auale Gupti; Bulo Burti;

ad Est: carovaniera Dusa Mareb; Torduja - Emadle; Ghodo; Horiò Gofgaman; Harardera.

3) Soltanto per gli struzzi: il territorio delimitato come segue:

a Nord: linea Bur Acaba-Bulo Burti;

ad Ovest: strada Audegle-Bur Acaba;

a Sud: riva destra dello Scebeli fra il tratto Afgoi-Audegle;

ad Est: riva destra dello Scebeli nel tratto Bulo Burti-Afgoi.

Capo VI

Vigilanza e pene.

Art. 38.

La vigilanza per l'applicazione del presente Ordinamento è affidata alle Autorità regionali e locali, agli Ufficiali e agli agenti della Forza Pubblica ed alle guardie volontarie giurate riconosciute ai sensi di legge.

Art. 39.

Chiunque eserciti la caccia senza la prescritta licenza e fuori dei limiti di stagione prescritti, è punito con l'ammenda da So. 100 a 1.000, oltre alla confisca delle armi, delle munizioni e del prodotto

della caccia, ed è soggetto, nel secondo caso, anche al ritiro della licenza, che non potrà essere nuovamente concessa, se non sia trascorso almeno un anno dalla contravvenzione.

Art. 40.

Chiunque, in contravvenzione alle prescrizioni del presente Ordinamento, abbia ucciso o catturato un elefante, un rinoceronte, un ippopotamo, uno struzzo, una giraffa, un bufalo, un leopardo od un ghepardo, uno zebra, è punito, oltre che con la confisca delle armi, delle munizioni e delle spoglie degli animali, con il ritiro della licenza di caccia, che non potrà essere nuovamente concessa se non siano trascorsi tre anni dalla contravvenzione e con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda nella misura dal doppio al decuplo del diritto supplementare stabilito per l'uccisione di ciascuno dei suddetti animali, o alle due pene congiuntamente.

Chiunque abbia ucciso o catturato un animale del quale è proibita l'uccisione o la cattura, è punito con l'ammenda da So. 200 a So. 5.000.

Art. 41.

Chiunque sia incorso in violazioni di altra disposizione del presente Ordinamento, è punito con l'ammenda da So. 50 a So. 500 e con il ritiro della licenza, che non potrà essere nuovamente concessa se non sia trascorso un anno dalla contravvenzione.

In caso di recidiva, al contravventore non potrà essere nuovamente concessa una licenza di caccia se non siano trascorsi tre anni dalla contravvenzione.

Art. 42.

Le zanne di elefante, ciascuna di peso inferiore ai Kg. 7,500, ed i pezzi di avorio provenienti da zanne di peso inferiore ai Kg. 7,500 sono soggetti a confisca.

Sono del pari soggetti a confisca le uova ed i gusci di uova di struzzo.

Art. 43.

Chiunque venga trovato in possesso di spoglie, di trofei o di parti di animali dei quali la caccia sia proibita o condizionata, deve dichiararne e giustificarne la provenienza.

La veridicità della dichiarazione sarà controllata dalle Autorità

competenti, agli effetti della applicazione del presente Ordinamento.

E' fatto obbligo a chiunque rintracci spoglie, trofei, o parti di animali compresi fra quelli elencati nella classe 1ª dell'allegato B, e spoglie di elefanti, rinoceronti, ippopotami, zebre, struzzi, giraffe, bufali, leopardi e ghepardi di farne denuncia alla più vicina Residenza o stazione di polizia, per le indagini del caso.

Art. 44.

I verbali di contravvenzione debbono essere rimessi all'Autorità giudiziaria competente per territorio, qualunque sia l'agente che abbia contestato la contravvenzione; copia dei verbali stessi deve essere inviata al competente ufficio dell'A.F.I.S..

Capo VII

Disposizioni generali.

Art. 45.

I detentori di zanne d'elefante e di corni di rinoceronte sono tenuti a dimostrare il legittimo possesso dei trofei stessi ai sensi delle disposizioni del presente Ordinamento.

Le Residenze competenti per territorio, accertata la legittimità del possesso, procederanno alla punzonatura delle zanne di elefante e dei corni di rinoceronte, rilasciando un certificato comprovante la legittima provenienza dei trofei stessi. Per la punzonatura ed il rilascio del predetto certificato sarà corrisposto alla Residenza un diritto fisso di So. 5,— per ogni zanna o per ogni corno di rinoceronte.

Art. 46.

Le pelli di leopardo e di ghepardo uccisi dai titolari di regolare licenza di caccia, dovranno essere presentate alla più vicina Residenza per la bollatura, previo pagamento di un diritto fisso di So. 5,— per ogni pelle.

Art. 47.

Le zanne di elefante, i corni di rinoceronte, le pelli di leopardo e di ghepardo privi della punzonatura o del bollo della Residenza secondo i casi, sono soggetti a confisca ed i detentori sono punibili ai sensi del presente Ordinamento.

Art. 48.

E' vietata, salvo quanto previsto dall'art. 49, l'esportazione dalla Somalia di animali vivi, di trofei, di uova o spoglie di animali, compresi nella classe 1ª e 2ª dell'allegato B, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione, da esibirsi alle autorità doganali.

E' parimenti vietata l'importazione nel territorio della Somalia di animali vivi, di trofei, di uova o di spoglie di animali compresi nelle classi 1ª e 2ª dell'allegato B, od appartenenti a specie comunque tutelate da misure protettive nei territori stranieri d'origine, se non attraverso porti o posti doganali di frontiera e mediante esibizione di un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine, comprovante il legittimo possesso degli animali vivi, dei trofei, delle uova e delle spoglie di animali, da parte di chi ne richiede l'importazione in Somalia. In caso di mancata presentazione di tale certificato, le autorità doganali o di polizia procederanno alla confisca degli animali vivi stessi o dei trofei, uova o spoglie di animali sopra indicati. Le autorità suddette potranno tuttavia concedere al richiedente la dilazione che riterranno sufficiente a procurarsi il documento sopraindicato e durante tale periodo, gli animali, i trofei, le uova o le spoglie di animali saranno tenuti sotto temporaneo sequestro delle autorità stesse.

Art. 49.

E' consentito al titolare di una licenza di caccia, dietro esibizione della stessa alle autorità doganali, l'esportazione di trofei di caccia quali pelli o parti di esse, corna, parti dello scheletro, piume, uova, senza che sia richiesta alcuna autorizzazione speciale, purché detti trofei appartengano ad animali delle specie contemplate dalla licenza stessa, risultino registrati sulla scheda ad essa allegata e non superino il numero dei capi da essa licenza consentiti.

Art. 50.

Nessuna zanna di elefante o corno di rinoceronte potrà venire esportata se non sia stata contrassegnata dalla punzonatura da parte della Residenza e non sia accompagnata dal relativo certificato che ne giustifichi la legittima provenienza, ai sensi dell'art. 45.

Parimenti nessuna zanna di elefante o corno di rinoceronte potrà essere importata nel territorio della Somalia se non sia munita della

punzonatura apposta dalle autorità del territorio d'origine e non sia accompagnata dal certificato che ne comprovi la legittima provenienza.

Art. 51.

Chiunque ferisca un animale pericoloso ha l'obbligo di fare ogni possibile tentativo per uccidere l'animale stesso. In caso di fallimento dei tentativi medesimi, il feritore dovrà darne comunicazione, al più presto possibile, alla Residenza od alla Stazione di polizia più vicina, precisando la località e l'ora in cui è stata perduta traccia dell'animale ferito e fornendo ogni altra indicazione atta a facilitarne il rintraccio.

Chiunque, in possesso della licenza di caccia ed in regola col pagamento dei diritti supplementari, abbia ferito un elefante od un rinoceronte ed abbia ottemperato a quanto previsto nel precedente comma, ha diritto, in caso di ritrovamento delle spoglie dell'animale da lui ferito, di entrarne in possesso.

Art. 52.

Le disposizioni del presente Ordinamento non si applicano alle popolazioni dedite abitualmente alla caccia, senza l'impiego di armi da fuoco, limitatamente agli animali contemplati nella classe 3ª e 4ª dell'allegato B e con l'osservanza dei divieti previsti dagli articoli 24, 31 e 34.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

Visto: si approva.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Allegato A

ELENCO *delle specie animali oggetto delle disposizioni del presente Ordinamento.*

1. — MAMMIFERI

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME SOMALO
1) Giraffa reticolata	*Giraffa Camelopardalis Reticulata*	Gheri
2) Damalisco	*Damaliscus korrigum Jimela D.K.*	Sig o Aucen
3) Damalisco d'Oltre Giuba	*Damaliscus Hunteri*	Sig o Eroli
4) Silvicapra rossa di foresta	*Cephalophus Harveyi S. Bottegoi*	Sagar Gulet
5) Silvicapra	*Cephalophus grimmi hindei*	Furduk
6) Beira	*Dorcotragus melanotis*	Beira
7) Saltarupe	*Oreotragus Oreotragus*	Alicud
8) Dik Dik, varie specie	*Modoqua e Rhynchotragus*	Segar
9) Oribi Somalo	*Ourebia O m Haggardi*	Gonges
10) Cobo	*Kobus Ellypsiprymnus*	Balanca
11) Antilope di Clarke	*Ammodorcas clarkei*	Dibatag
12) Gazzella di Grant varie specie	*Gazzella granti*	Hidi
13) Gazzella di Soemmering	*Gazzella Soemmeringi*	Aul o Dambaat
14) Gazzella naso di Speke	*Gazzella spekei*	Dhero
15) Litocranio	*Lythocranius walleri*	Gherenuk
16) Orice	*Oryx beisa*	Beit
17) Tragelafo	*Tragelaphus scriptus*	Dol
18) Piccolo cudo	*Strepsiceros imberbis*	Dir Dir
19) Bufalo	*Bos (Syncerus) caffer*	Ghessi
20) Ippopotamo	*Hippopotamus amphibius*	Ger
21) Potamocero o cinghiale rosso	*Choiropotamus larvatus Somaliensis*	Chirchir

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME SOMALO
22) Facocero	*Phacochoerus æthiopicus*	Donfar
23) Rinoceronte	*Rhinoceros bicornis*	Huil
24) Elefante	*Loxodonta africana*	Marodi
25) Iraci terragnoli ed arborei	*Procavia e Dendrohyrax*	Tuculisciò
26) Zebra di Grevy o maggiore	*Equus Grevyi*	Ferù o Damer Ferù
27) Zebra di Grant o minore	*Equus Granti*	idem idem
28) Leone	*Felis Leo*	Libah
29) Leopardo	*Felis Pardus*	Scebel
30) Gattopardo	*Felis Serval*	Aremat
31) Lince africana	*Felis Caracal*	Ghedudei
32) Gatti selvatici	*Felis ochreata*	Maculel dur
33) Ghepardo	*Cynailurus ubyatus*	Orcob o aramad
34) Jena macchiata	*Hyaena crocuta*	Uaraba
35) Jena striata	*Hyaena striata*	Uarabaueri
36) Protele	*Proteles cristatus*	—
37) Cani di vari generi o specie	*Licaone o sciacallo otocione*	Eidur, Dauà o Dauamedò
38) Viverridi di varie specie e generi	*Icneumoni, genette ecc.*	Maculel zebat
39) Musteli di vari generi o specie	*Ratele (mellivora) ecc.*	Hor
40) Oritteropo o formichiere africano	*Oryteropus aethiopicus*	Sedda sul
41) Asino selvatico	*Equus Asinus Somalicus*	Gomburi
42) Dugongo	*Halichore Emprichi*	Gheber magno
43) Scimmie:		
a) Cinocefalo	*Cynocephalus*	Dagner
b) Cercopitechi varie specie	*Cercopithecus pygerythrus Albogularis ecc.*	Dagner
44) Proscimmie: Galagoni	*Galago Gallarum e Kikuyuensis*	Ghet tris
45) Roditori: Lepri varie specie	*Lepur crispii, Lepus Somalensis*	Bacheile

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME SOMALO
	2. — Uccelli	
46) Struzzo gambe grigie	*Struthio nolybdophanes*	Gorogho
47) Grandi ottarde	*Eupodotis Neotis ed affini*	Moi
48) Marabù	*Leptoptilus crumenifor*	Antellai
49) Sgarze bianche od Aigrette	*Casmerodius albus, Egretta garzetta Demiegretta Schistacea Bubulcus lucidus*	Bolobolo ad
50) Becco a scarpa	*Balaeniceps rex*	
51) Avvoltoi varie specie	*Torgos, Lophogyps, otogyps, Gypaetus N.*	
52) Serpentario	*Neophron, Neocrosyrtes, Sagittarius serpentarius*	
53) Faraona dal ciuffo	*Guttera pucherani*	Dighiren
54) Faraona	*Numida ptylorhyncha Somaliensis*	Dighiren
	Numida Acryllium vulturinum	Dighiren

Devono peraltro ritenersi incluse in questo elenco le varie specie di Anitre, Oche selvatiche, Francolini, Ottarde, Tortore, Colombacci, Beccaccini, Quaglie ed Ortolani.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

Visto: si approva.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Allegato B

DISTRIBUZIONE *degli animali in classi, agli effetti della concessione della licenza di caccia.*

Classe 1ª.

Animali la cui uccisione o cattura è proibita senza speciale autorizzazione dell'Amministratore:

1) Elefante (del quale le due zanne non raggiungano il peso di chilogrammi 15).
2) Protele.
3) Dugongo.
4) Sgarza bianca (Aigrette) tutte le specie.
5) Marabù.
7) Serpentario.
8) Becco a scarpa.
9) Silvicapra rossa di foresta.
10) Faraona dal ciuffo (*Guttera pucherani*).
11) Silvicapra.
12) Grandi Ottarde.
13) Asino selvatico.

Classe 2ª.

Animali la cui uccisione è autorizzata, nel numero a fianco di ogni specie segnato, ai possessori della licenza tipo A e D:

Elefante maschio (con le due zanne di peso superiore ai Kg. 15)	N. 2
Giraffa (*Giraffa camelopardalis reticulata*)	» 1
Rinoceronte	» 1
Damalisco d'Oltre Giuba (*Hunter*)	» 1
Damalisco (*Korrigum*)	» 6
Dik Dik	senza limitazione di numero
Oribi, varie specie	N. 6
Cobi (*Ellypsiprymnus*)	» 10
Gazzella di Speke	» 8
Gazzella di Soemmering	» 12
Gazzella di Grant	» 2
Gherenuk	» 6
Orice	» 6

Tragelafo	» 4
Beira	» 2
Saltarupe	» 2
Dibatag (*Gazzella di Clarke*)	» 1
Cudu minore	» 8
Bufalo	» 2
Ippopotamo	» 2
Cinghiale rosso	» 4
Facocero	senza limitazione di numero
Zebra di Grevy	N. 1
Zebra di Grant	» 1
Ghepardo	» 1
Leopardo	» 1
Leone	» 2
Gattopardo	» 2
Lince	» 4
Struzzo	» 1

Classe 3ª.

Animali la cui uccisione è autorizzata, nel numero a fianco di ogni specie segnato, ai possessori della licenza tipo B:

Damalisco di Korrigum	N. 2
Dik Dik	senza limitazione di numero
Oribi	N. 4
Cobo (*Ellyps*)	» 6
Gazzella di Soemmering	» 2
Gazzella di Grant	» 2
Gazzella di Speke	» 4
Gherenuk	» 4
Orice	» 4
Tragelafo (Antilope macchiata)	» 2
Cinghiale rosso	» 2
Facocero	senza limitazione di numero
Lince	N. 2
Beira	» 2
Saltarupe	» 2

Classe 4ª.

Animali non compresi nelle classi 1ª e 2ª, che possono venire uccisi dai titolari della licenza tipo C (oltre che dai possessori di una licenza di tipo A e B).

E' peraltro consentita ai titolari della licenza di tipo C l'uccisione, senza limitazione di numero, di Dik Dik (N. 8 allegato A) e di Facoceri (N. 22 allegato A).

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

Visto: si approva

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Allegato C

TASSE E DIRITTI SUPPLEMENTARI.

1. — *Tasse per i vari tipi di licenza.*

TIPO DI LICENZA	A TASSA INTERA	A TASSA RIDOTTA
A	So. 600	So. 150
B	» 200	» 100
C	» 100	» 30
D	» 200	» —

2. — *Diritti supplementari per l'uccisione:*

del primo elefante	So. 1000
del secondo elefante	» 1500
di una giraffa	» 500
di un rinoceronte	» 1500
di uno struzzo	» 100
di un ippopotamo	» 200
di una zebra	» 100
di un bufalo	» 200
di un leopardo	» 200
di un ghepardo	» 50

3. — *Diritti per la cattura:*

di un elefante	So. 500
di una giraffa	» 400
di un rinoceronte	» 500
di uno struzzo	» 50
di un ippopotamo	» 150
di una zebra	» 40
di un bufalo	» 50
di un leopardo	» 100
di un ghepardo	» 100
di un leone	» 100
di un dibatag	» 100
di un damalisco d'Oltre Giuba	» 200
di un damalisco	» 50

di una silvicapra	»	50
di un beira	»	100
di un gattopardo	»	50

Per gli animali non compresi nel presente elenco i diritti di cattura saranno stabiliti dal competente Ufficio dell'A.F.I.S. nei limiti da So. 1 a So. 50.

4. — *Tassa per l'esportazione di animali vivi*:

MAMMIFERI

Giraffa reticolata	So.	1000
Damalisco	»	50
Damalisco d'Oltre Giuba	»	400
Silvicapra	»	100
Dik Dik	»	10
Oribi	»	15
Saltarupe	»	50
Cobo o Balanca	»	50
Dibatag	»	100
Gazzella di Grant	»	50
Gazzella di Soemmering	»	50
Gazzella naso o di Speke	»	50
Gherenuk	»	50
Orice	»	50
Tragelafo	»	50
Piccolo Cudu	»	50
Bufalo	»	200
Ippopotamo	»	1000
Elefante	»	2000
Potamacero o Cinghiale dai ciuffetti	»	30
Rinoceronte	»	3000
Facocero	»	30
Saltarupe	»	50
Beira	»	200
Zebra di Grevy o maggiore	»	100
Zebra di Grant o minore	»	100
Leone	»	150
Leopardo	»	100
Gattopardo	»	50
Lince africana	»	25

Gatti selvatici	»	10
Ghepardo	»	75
Jena macchiata	»	25
Jena striata	»	25
Cani di varie specie e generi, licaoni, sciacalli, otocioni ecc.	»	25
Musteli di varie specie e generi, Ratele (*Mellivora*) ecc.	»	25
Viverridi di vario genere e specie: Icneumoni, Genette ecc.	»	15
Oritteropo o formichiere africano	»	50
Iraci	»	10
Scimmie:		
Cinocefalo	»	10
Cercopitechi, varie specie	»	5
Proscimmie: Galagone	»	10
Roditori: lepri, varie specie e razze	»	5

UCCELLI

Struzzo a gamba grigia	So.	200
Grandi Ottarde	»	25
Faraone	»	5
Francolini	»	5
Pernici	»	5
Rapaci	»	5
Marabù	»	50
Sgarza	»	50

Per gli animali non contemplati nella presente tabella i diritti di esportazione saranno fissati di volta in volta dall'Amministratore.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

Visto: si approva.

L'AMMINISTRATORE
Fornari